

Donne prima degli uomini in pensione: un rimedio che non funziona

Dalla Corte di Giustizia un “punto di appoggio” per le riforme ...

di Nicola C. Salerno ¹

C'è la netta sensazione che l'Italia stia vivendo come una imposizione dall'alto la richiesta della Corte di Giustizia Europea di uniformare l'età di pensionamento di vecchiaia di uomini e donne nella gestione Inpdap. Nel dibattito, che ormai prosegue da più di un anno, non manca chi vi riscontra una intromissione della Corte negli equilibri del nostro *welfare system* e nei suoi flussi di compensazione a favore delle donne. Diseguali nel pensionamento di vecchiaia, per bilanciare le altre forme di disuguaglianza di genere. Ma siamo sicuri che sia una soluzione?

Non è con un anticipo della pensione, a fine carriera e, in casi sfortunati, anche a fine vita, che si può perseguire la parità uomo-donna nel mondo del lavoro e nella società. La parità andrebbe ricercata in contemporanea con ogni fase della carriera e della vita; parità nelle opportunità e nelle possibilità di scelta. Se sul piano del diritto questo obiettivo è indubitabile, si deve sottolineare come l'affermazione del diritto coincida perfettamente con la logica dell'economia, e viceversa. L'apporto che le donne possono dare al sistema economico e alla società va valorizzato in primo luogo durante la vita attiva, e non attraverso regole pensionistiche “risarcitorie”. La disuguaglianza alla fine, nell'età del pensionamento, certifica che ci sono disuguaglianze da accettare durante tutto il resto della vita, e nei confronti delle quali non abbiamo capacità o volontà di risoluzione e rinnovamento.

Allo stato attuale, si realizza una triplice discriminazione. Conto gli uomini, che devono andare in pensione di vecchiaia più tardi delle donne: è la discriminazione che rileva dal punto di vista della Corte ma, paradossalmente, è anche quella meno importante per comprendere le ragioni a supporto dell'equiparazione. Contro le donne, cui è riservata solo una consolazione a fine carriera delle maggiori difficoltà che devono fronteggiare sul mercato del lavoro e nella conduzione delle incombenze familiari. Contro tutti gli *outsider*, in maggior proporzione donne, cui manca un *welfare system* moderno, articolato, trasparente, in grado di attivare flussi redistributivi temporalmente tempestivi rispetto ai bisogni e mirati al superamento degli stessi. Il dispositivo della sentenza della Corte è illuminante al riguardo: “[...] La fissazione, ai fini del pensionamento, di una condizione d'età diversa a seconda del sesso non è tale da compensare gli svantaggi ai quali sono esposte le carriere dei dipendenti pubblici di sesso femminile aiutando queste donne nella loro vita professionale e ponendo rimedio ai problemi che esse possono incontrare durante la loro carriera professionale [...]”.

Le pensioni, infatti, sono un cattivo strumento di redistribuzione: muovono risorse a 35-40 anni, sfasate rispetto alle stagioni e ai ritmi dell'esistenza; lo fanno “alla cieca”, perché si ignora quali possano essere le condizioni reddituali e patrimoniali dei beneficiari dopo un così lungo periodo; tendono a concentrare la redistribuzione all'interno della platea degli occupati, mentre la funzione redistributiva dovrebbe rivolgersi a tutti i cittadini sulla base di regole di priorità e di merito. Tanto più che, mano a mano che passerà a regime il criterio di calcolo contributivo della pensione (il “Dini”), la redistribuzione di genere, per il tramite di un pensionamento di vecchiaia anticipato rispetto agli uomini, andrà sempre più riducendosi.

Più che dissipare tempo ed energie ad imbastire un contraddittorio con la Corte che sarebbe anche costoso (l'Italia è in mora), dovremmo riflettere sul fatto che il problema non si limita né alla gestione Inpdap né al pensionamento di vecchiaia, ma coinvolge anche la gestione Inps e i coefficienti “Dini” di trasformazione del montante in rata pensionistica all'interno del criterio di calcolo contributivo. Infatti, a fronte di una speranza

¹ nsalerno@cermlab.it, cell.: 347 – 90.23.92

di vita *post*-pensionamento diversa, la parità uomo-donna richiede una diversa considerazione del parametro dell'età anagrafica che partecipa del calcolo degli stessi coefficienti. Ad oggi, la mancata differenziazione dei coefficienti implica, tra l'altro, che flussi di redistribuzione vadano preferibilmente a beneficio delle cittadine che hanno avuto possibilità/capacità di occupazione stabile e duratura, e non si rivolgano, invece, alla universalità dei cittadini, secondo ordini di priorità predefiniti e chiari, tra cui anche priorità che riguardano le figure femminili e il loro ruolo nella famiglia, nella società, nel lavoro.

I principi alla base della sentenza sono *tout court* estendibili a tutto il complesso delle regole pensionistiche e, quando dovesse essere richiesta di esprimersi anche sulla gestione Inps, sui coefficienti "Dini" e su tutte le altre regole di differenziazione uomo-donna in ambito pensionistico, la Corte non potrà non farlo secondo quegli stessi principi. Ma non soltanto dal nuovo interessamento della Corte Europea potranno arrivare ulteriori sollecitazioni alle riforme. Una volta adeguate le regole della gestione Inpdap, allora emergeranno altri profili di diritto rilevanti per la nostra Corte Costituzionale, come l'assoggettamento dei lavoratori a regole del sistema pensionistico obbligatorio diverse a seconda della natura pubblica o privata del loro contratto di lavoro e, più in particolare, la diversa realizzazione della parità dei diritti e dei doveri tra uomo e donna in ambito lavorativo a seconda che il comparto sia il pubblico o il privato.

L'auspicio è che i parametri del sistema pensionistico non diventino feticci che ostacolano una visione organica del sistema sociale, e che l'adeguamento alla sentenza della Corte Europea sia occasione per accelerare la ristrutturazione del nostro *welfare system*, verso una maggior diversificazione e specializzazione dei capitoli di spesa a finalità redistributiva (per figli, persone non autosufficienti, accesso e mantenimento prima casa, insufficienza dei redditi in tarda età, conciliazione famiglia-lavoro, etc.). Starebbero meglio le donne, staremmo meglio tutti².

² Per saperne di più, cfr. anche:

- "La Corte di Giustizia Europea e le pensioni", Editoriale del CeRM n. 15 del 29.11.2008 (http://www.cermlab.it/documents/editoriali/Editoriale_15_2008.pdf);
- "L'ambito di validità della sentenza della Corte di Giustizia sull'età di pensionamento di vecchiaia per le donne", Editoriale del CeRM n. 3 del 4.3.2009 (http://www.cermlab.it/documents/editoriali/Editoriale_4_4_2009_final.pdf);
- "Il sistema pensionistico: quale riforma?", contributo del CeRM al volume "La riforma del welfare. Dieci anni dopo la 'Commissione Onofri'", (http://www.cermlab.it/images/focus/Welfare_collettaneo_FGorrieri_Astrid_Irs_Pammolli_Salerno.pdf).